



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 37

**Publicato sul sito www.agcm.it
23 settembre 2024**

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE | 5 |
| A382C - AUTOSTRADE/CARTA PREPAGATA VIACARD | |
| <i>Provvedimento n. 31317</i> | 5 |
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE | 9 |
| C12660 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING/HYDRO DOLOMITI ENERGIA | |
| <i>Provvedimento n. 31318</i> | 9 |
| PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE | 13 |
| IP367 - Mulpur-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY | |
| <i>Avviso di proroga del termine per la conclusione del procedimento</i> | 13 |

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A382C - AUTOSTRADE/CARTA PREPAGATA VIACARD

Provvedimento n. 31317

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 26 luglio 2007, n. 17069, con la quale, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, sono stati resi obbligatori, a tempo indeterminato, nei confronti della società Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito ASPI), gli impegni presentati, consistenti nella completa eliminazione della scadenza per le tessere prepagate per il pagamento elettronico dei pedaggi autostradali denominate "Viacard a scalare" (di seguito Viacard), e ciò con riferimento sia alle tessere di futura emissione che a quelle già distribuite presso l'utenza (in quest'ultimo caso, l'eliminazione della scadenza è avvenuta mediante opportuna modifica del sistema informatico di gestione delle carte). Inoltre, al fine di fornire adeguata comunicazione alla clientela di tali iniziative, gli impegni assunti da ASPI hanno previsto la realizzazione di una specifica campagna di comunicazione, sia a mezzo stampa che via *internet*, nonché presso le aree di servizio autostradali, le stazioni di pedaggio e i cosiddetti Punti Blu;

CONSIDERATO che il Formulario relativo agli impegni resi obbligatori, nella sezione relativa all'eventuale periodo della loro validità, riportava la seguente specificazione: *"Il presente impegno si intende assunto a tempo indeterminato, fermo restando che, in presenza di un mutamento delle circostanze sulla cui base esso è formulato, la Società si riserva di presentare all'Autorità un'istanza di riesame dell'impegno medesimo. In particolare, nell'ipotesi in cui l'Azienda ravvisasse l'esigenza di non far più ricorso alle tessere Viacard a scalare quale modalità di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali alternativa al contante ovvero dovesse ritenere opportuno reintrodurre una data di scadenza delle stesse tessere, verrà presentata un'istanza di riesame al fine di condividere con l'Autorità le modalità di attuazione di tali iniziative, prevedendo ogni opportuna misura volta a tutelare gli interessi dei consumatori, specie con riguardo all'introduzione di efficaci e trasparenti procedure di rimborso degli eventuali crediti residui delle tessere in questione"*;

VISTA l'istanza di ASPI, pervenuta in data 9 luglio 2024, volta ad ottenere una revisione degli impegni resi obbligatori con la predetta delibera del 26 luglio 2007, n. 17069, essendo intenzione della stessa ASPI dismettere le tessere Viacard quali strumento di pagamento dei pedaggi autostradali, con conseguente mutamento del contesto di fatto nel quale gli impegni sopra descritti sono stati assunti (in particolare venendo meno l'esistenza stessa delle tessere Viacard);

VISTO il proprio Provvedimento del 16 luglio 2024, n. 31292, pubblicato sul Bollettino dell'Autorità in data 29 luglio 2024, con il quale è stato deliberato l'avvio di un Procedimento istruttorio per valutare l'istanza di revisione di ASPI avente ad oggetto gli impegni resi vincolanti con la citata delibera dell'Autorità del 26 luglio 2007, n. 17069;

VISTA la risposta di ASPI alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici, pervenuta in data 30 luglio 2024, concernente ulteriori specificazioni in merito alla diffusione delle tessere Viacard nonché ai termini previsti dalla stessa ASPI per il residuo utilizzo e/o il rimborso delle tessere ancora in circolazione;

CONSIDERATA l'attuale marginale diffusione delle tessere Viacard quale strumento di pagamento del pedaggio autostradale, come testimoniato (a) dalla percentuale del loro utilizzo sul totale dei transiti occorsi sulla rete ASPI, che passa dal [1-5%]* del 2019 allo [inferiore all'1%] del 2023 e allo [inferiore all'1%] del primo semestre del 2024; (b) dal credito nominale, inteso come il valore originario delle tessere emesse da ASPI e da questa vendute ai rivenditori terzi, che passa dai 23,8 milioni di euro del 2019 ai 12,7 milioni del 2023; (c) dal numero di carte Viacard che risultano in circolazione con riferimento al primo semestre dell'anno in corso, pari a poco meno di 100 mila, in tutti i casi con un credito residuo inferiore a 50 euro;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE MISURE PROPOSTE DA ASPI

1. ASPI ha formalmente comunicato la propria volontà di dismettere le tessere Viacard quali strumento di pagamento dei pedaggi autostradali e ha indicato all'Autorità le modalità attraverso cui intende dare attuazione a tale dismissione, anche in ragione degli impegni all'epoca assunti.
2. Nello specifico, ASPI cesserà la produzione e la distribuzione ai rivenditori esterni delle tessere Viacard; in relazione a questi ultimi (aree di servizio, tabaccherie e altre società concessionarie), per i quali è previsto il rinnovo automatico dei contratti distributivi in essere, verranno inviate da ASPI le comunicazioni di recesso da tali contratti, garantendo il preavviso di 90 giorni.
3. Con riferimento alle tessere già distribuite, ASPI intende riacquistare quelle rimaste invendute presso i distributori, secondo le modalità previste nei contratti con gli stessi in caso di recesso dal rapporto (che nello specifico prevedono la rendicontazione da parte del distributore, entro sei mesi dal recesso, delle tessere invendute e il rimborso da parte di ASPI, ad esito delle necessarie verifiche, entro i successivi sei mesi).
4. Quanto alle tessere Viacard già acquistate dagli automobilisti, ASPI intende garantire un periodo di più di 5 anni (fino al 31 dicembre 2029) per l'utilizzabilità delle stesse ai caselli per il pagamento dei pedaggi, mantenendo al contempo attive per un periodo di più di 14 anni (fino al 31 dicembre 2038)¹ alcune procedure (indicate al punto 5), per tutti coloro che, invece, volessero richiedere il rimborso del credito residuo presente sulla carta.
5. In particolare, il rimborso del credito residuo presente sulle tessere Viacard - che viene "garantito senza limiti minimi di importo" - può essere richiesto dall'automobilista interessato attraverso i

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Data di scadenza della concessione autostradale in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

canali del sito *web* di ASPI e della *app* denominata Muovy, con la compilazione di un apposito *web form*, peraltro già attivo per il caso di tessere smagnetizzate o smarrite. In aggiunta, viene prevista sia una procedura telefonica (tramite il numero gratuito 803.111), che include anche l'ausilio di un operatore a supporto dell'utente per la compilazione del *web form*, sia una procedura con richiesta da inoltrare via *mail* (all'indirizzo *info@autostrade.it*).

6. Infine, ASPI intende adottare un'adeguata campagna informativa in merito a quanto precede, con particolare riferimento alla cessata possibilità di distribuzione e di acquisto delle tessere Viacard nonché ai termini per il residuo utilizzo e/o il rimborso delle stesse, attraverso i propri canali di comunicazione al pubblico (i sopra citati sito *web* e *app*).

II. VALUTAZIONI

7. L'istanza, formulata da ASPI, di revisione degli impegni resi obbligatori con Provvedimento n. 17069 del 26 luglio 2007, alla luce del mutato contesto di fatto nel quale gli impegni in questione furono assunti (in particolare venendo meno l'esistenza stessa delle tessere Viacard in conseguenza di una scelta aziendale di ASPI, eventualità peraltro già prevista nel Formulario degli impegni resi obbligatori), appare meritevole di accoglimento.

8. Infatti, le sopra descritte misure connesse alla scelta di ASPI di dismettere lo strumento di pagamento autostradale denominato Viacard risultano adeguate, in quanto, da un lato, consentono il pieno ristoro dei distributori esterni, in particolare in termini di riacquisto delle tessere rimaste invendute e di preavviso per le comunicazioni di recesso contrattuale, dall'altro, garantiscono ai consumatori-automobilisti un congruo lasso temporale sia per un eventuale utilizzo residuo delle carte Viacard ai caselli per il pagamento dei pedaggi autostradali (fino a tutto il 2029) sia per un eventuale rimborso delle stesse (fino a tutto il 2038).

9. Anche le modalità attraverso cui sarà possibile richiedere il rimborso - senza limiti minimi di importo - del credito residuo delle tessere Viacard risultano adeguate, prevedendosi un'ampia gamma di possibilità (sito *web* di ASPI, *app* Muovy, invio di *e-mail*, procedura telefonica con assistenza dell'operatore per la compilazione del modulo richiesto).

10. Apprezzabile, infine, risulta la previsione di un'adeguata campagna informativa in favore dei possessori di tessere Viacard, con particolare riferimento alla cessata possibilità di acquisto delle tessere nonché ai termini previsti per il residuo utilizzo e/o il rimborso delle stesse.

11. In conclusione, le misure proposte da ASPI risultano adeguate e tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di revisione degli impegni, secondo i termini e le modalità sopra indicati.

RITENUTO, pertanto, che la decisione di ASPI relativa al ritiro dal mercato delle tessere Viacard è tale da giustificare la revisione degli impegni resi obbligatori con la delibera dell'Autorità del 26 luglio 2007, n. 17069, con particolare riferimento agli aspetti legati alla cessata possibilità di distribuzione e di acquisto di tali tessere, nonché ai termini previsti da ASPI per il residuo utilizzo e/o il rimborso delle stesse;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

a) di rendere obbligatoria, per Autostrade per l'Italia S.p.A., in modifica degli impegni presentati e resi obbligatori con delibera dell'Autorità del 26 luglio 2007, n. 17069, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l'attuazione della misura per le tessere già distribuite, consistente nel riacquistare quelle rimaste invendute presso i distributori, secondo le modalità previste nei contratti con gli stessi in caso di recesso dal rapporto, sopra descritte (§§ 2 e 3 *supra*);

b) di rendere obbligatoria, per Autostrade per l'Italia S.p.A., in modifica degli impegni presentati e resi obbligatori con delibera dell'Autorità del 26 luglio 2007, n. 17069, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l'attuazione della misura per le tessere Viacard già acquistate dagli automobilisti, consistente nel garantire un periodo di più di 5 anni (fino al 31 dicembre 2029) l'utilizzabilità delle stesse ai caselli per il pagamento dei pedaggi, mantenendo al contempo attive, per un periodo di più di 14 anni (fino al 31 dicembre 2038), le procedure sopra descritte per il rimborso del credito residuo presente sulla carta, su istanza degli interessati (§§ 4 e 5 *supra*);

c) di rendere obbligatoria, per Autostrade per l'Italia S.p.A., in modifica degli impegni presentati e resi obbligatori con delibera dell'Autorità del 26 luglio 2007, n. 17069, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l'attuazione della misura consistente nella realizzazione di una campagna informativa in merito alla cessazione della commercializzazione delle tessere Viacard nonché ai termini per l'utilizzo e/o il rimborso del residuo del credito, attraverso i propri canali di comunicazione al pubblico, secondo le modalità sopra descritte (§ 6 *supra*);

d) che Autostrade per l'Italia S.p.A., entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, informi l'Autorità delle attività intraprese per dare esecuzione alle predette misure in modifica degli impegni presentati e resi obbligatori con delibera dell'Autorità del 26 luglio 2007, n. 17069, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12660 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING/HYDRO DOLOMITI ENERGIA

Provvedimento n. 31318

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Dolomiti Energia Holding S.p.A., pervenuta il 12 agosto 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Dolomiti Energia Holding S.p.A. (di seguito, "DEH") è la società a capo del gruppo Dolomiti, un gruppo che opera principalmente nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché nella vendita e distribuzione del gas naturale, nel settore dei servizi idrici, nei settori ambientali, delle analisi di laboratorio, di illuminazione pubblica, cogenerazione e teleriscaldamento.

DEH è controllata congiuntamente dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Provincia Autonoma di Trento mediante il veicolo Findolomiti Energia S.r.l., che detiene il 48,5% del capitale di DEH, e le quote del capitale di DEH direttamente detenute dal Comune di Trento (5,9%) e da quello di Rovereto (4,3%)¹.

DEH nel 2023 ha riportato un fatturato consolidato mondiale pari a circa 2,4 miliardi di euro, realizzato in Italia per un ammontare largamente superiore alla soglia di 567 milioni di euro.

2. Hydro Dolomiti Energia s.r.l. (di seguito "HDE") è una società del Gruppo Dolomiti attiva nella produzione e generazione di energia da fonti rinnovabili (in particolare idroelettrica) in Trentino-Alto Adige e in Veneto, mediante oltre 30 impianti di proprietà e in gestione.

¹ Cfr. casi C12224 - *Dolomiti Energia Holding-Alperia/Alperia Smart Mobility*, provv. 27759, 5 giugno 2019, in Boll. 25/2019 e C10369 - *Dolomiti Energia/Avisio Energia - 5 impianti di Hydro Dolomiti Enel*, provv. 20635, 22 dicembre 2009, in Boll. 52/2009. Il capitale sociale di Findolomiti è detenuto in via paritetica con il 33,3% dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto e da Trentino Sviluppo S.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento).

HDE è attualmente controllata congiuntamente² da DEH – che ne detiene il 60% del capitale sociale – e da Fedaiia Holding S.à r.l. (di seguito “Fedaiia”), che ne detiene il restante 40%. Fedaiia è una società-veicolo con sede in Lussemburgo, controllata da Macquarie European Infrastructure Fund 4 LP (“MEIF4”), un fondo di investimento in infrastrutture europee principalmente relative ai settori dei trasporti e delle *utilities*, che, a sua volta, è gestito da Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (di seguito “MIRAEI”). Il gruppo Macquarie opera a livello globale nella fornitura di servizi finanziari, bancari, di investimento, di consulenza e di gestione di fondi. HDE nel 2023 ha riportato un fatturato pari a oltre 386 milioni di euro, realizzato interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di DEH del controllo dell’intero capitale sociale di HDE, mediante l’acquisto della partecipazione del 40% detenuta da Fedaiia in HDE. Nello specifico, DEH ha esercitato il diritto di prelazione riconosciute dallo statuto societario di HDE e dalle previsioni parasociali nell’ipotesi in cui Fedaiia avesse deciso, come avvenuto, di dismettere la propria partecipazione.

4. [Omissis] *.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’Operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

6. Secondo quanto riportato nel bilancio 2023 pubblicato sul sito istituzionale della società, HDE dispone³ di 26 impianti idroelettrici di grande derivazione (le cui concessioni scadranno alla fine del 2024) per una potenza installata di circa 1277 MW e di 3 impianti idroelettrici di piccola derivazione, per una potenza installata di 2,4 MW, cui si aggiunge un impianto fotovoltaico da 157 kW. La produzione di HDE nel 2023 è stata pari a circa 2,6 TWh⁴, prevalentemente di fonte idroelettrica.

² Cfr. decisione della Commissione europea, caso M.7869 - *Macquarie / Dolomiti Energia/ Hydro Dolomiti Enel*, 8 febbraio 2016.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Cfr. la Relazione sulla gestione allegata al bilancio 2023 di HDE, pp. 34-35.

⁴ Cfr. la Relazione sulla gestione allegata al bilancio 2023 di HDE, p. 23.

La produzione di energia elettrica del gruppo Dolomiti è stata invece pari a circa 3.137 GWh, di cui 3.090 di origine idroelettrica⁵.

Ciò a fronte di una produzione nazionale da fonte idroelettrica di poco superiore a 38 TWh e di una produzione elettrica complessiva da fonte rinnovabile di quasi 113 TWh. Nel 2023 la produzione totale nazionale di energia elettrica è stata di circa 255 TWh, a fronte di una domanda di circa 306 TWh.

7. In ragione dell'operatività di DEH e HDE e della prossima scadenza delle concessioni di grande derivazione, l'operazione riguarda (i) l'approvvigionamento e la vendita all'ingrosso di energia elettrica, possibilmente circoscritto alla Macrozona Nord; (ii) i servizi di dispacciamento; (iii) le future procedure pubbliche di assegnazioni delle concessioni di grande derivazione idroelettrica per l'attribuzione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico e (iv) la commercializzazione delle garanzie di origine.

8. Una definizione precisa dei mercati rilevanti e degli eventuali mercati interessati non appare tuttavia necessaria ai fini della valutazione della presente concentrazione.

9. Infatti, DEH già controllava congiuntamente HDE, rappresentando peraltro il socio industriale della società, con assai maggiore esperienza nel settore e nella specifica realtà italiana rispetto al socio finanziario Fedai.

10. L'operazione, non comportando quindi alcun trasferimento di quote di mercato nei mercati relativi all'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, dei servizi di dispacciamento e della commercializzazione delle garanzie d'origine, comunque definiti, non appare suscettibile di influenzare la concorrenza effettiva in tali mercati.

11. Quanto alle future gare, l'uscita del gruppo Macquarie da HDE non comporterà la perdita di un potenziale concorrente, atteso che, in assenza dell'operazione, il gruppo Macquarie avrebbe partecipato alle gare attraverso HDE. Al contrario, qualora ancora interessato al settore, il gruppo Macquarie potrà eventualmente partecipare autonomamente alle gare per le concessioni relative alle grandi derivazioni oggi affidate a HDE.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

⁵ Cfr. la Relazione sulla gestione allegata al bilancio 2023 di DEH, p. 69.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP367 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY

Avviso di proroga del termine per la conclusione del procedimento

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento IP367 - *MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY*.

La pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione alla società IBCM International Business Convention Management Ltd del provvedimento di avvio del procedimento, operato in data 14 dicembre 2023 mediante richiesta di collaborazione all'Ambasciata d'Italia a Nicosia (Cipro). L'Ambasciata ha rappresentato, infatti, che non è stato possibile notificare l'atto presso la sede di registrazione della società.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport del Dipartimento tutela del consumatore – 2 e il riferimento IP367.

IP367 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY

Comunicazione di proroga del termine per la conclusione del procedimento

OGGETTO: proroga del termine di conclusione del procedimento IP/367, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 28 novembre 2023, nei confronti della Mulpor Company s.r.l. e della IBCM International Business Convention Management Ltd., si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 17 settembre 2024, ha deliberato di prorogare di 60 giorni il termine di conclusione del procedimento, al fine di dare seguito agli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento.

Pertanto, il termine di conclusione del procedimento è prorogato al **19 novembre 2024**.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 37 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
